

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 55 del 21-04-2011

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE – ART. 6, 12° COMMA, DL 78/2010 – INTEGRAZIONE INDIRIZZO SU UTILIZZO AUTO PROPRIA PER RAGIONI DI SERVIZIO

L'anno **duemilaundici** il giorno **21** del mese di **Aprile** alle ore **15:30** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	<u>SINDACO</u>	<u>X</u>	
2. MAMMOLI GABRIELLA	<u>VICE SINDACO</u>	<u>X</u>	
3. ZUCCHINI MARCO			<u>X</u>
4. ANGORI DIEGO			<u>X</u>
5. BASANIERI FRANCESCA		<u>X</u>	
6. PETTI MIRO			<u>X</u>
7. MINIATI MIRIANO		<u>X</u>	
8. PACCHINI LUCA		<u>X</u>	

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NUZZI PATRIZIA**.

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

www.AlboPretorionline.it 2010/517

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 78/2010, art. 6, 12° comma, ultimo alinea, che dispone “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n° 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”;

VISTO l'art. 41 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 14/09/2000 rubricato “Trattamento di trasferta”, che disciplina l'utilizzo dell'auto propria per ragioni di servizio;

DATO ATTO che il citato art. 6 del D.L. 78/2010 ha come finalità quella del contenimento dei costi e che pertanto l'operato dell'amministrazione dovrà essere volto al conseguimento di detto obiettivo;

RICORDATO che è comunque vigente l'art. 9 della L. 417/1978 in base al quale è tutt'ora legittimo autorizzare i dipendenti alle trasferte, mediante il proprio mezzo di trasporto, “quando particolari esigenze di servizio lo impongano qualora risulti più conveniente”;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti Lombardia n° 949/2010 del 12/10/10, inerente il personale degli enti locali, secondo il quale “pur raccomandandosi un'attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (...) in vigenza dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento”.

VISTO il parere della Corte dei Conti Toscana n° 171/2010/PAR del 17/11/2010, in disaccordo con quanto espresso dalla Corte Lombardia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 180 del 9/11/2010, secondo la quale l'utilizzo dell'auto propria da parte dei dipendenti comunali risponde alla necessità di sopperire alla carenza di mezzi pubblici o di auto di proprietà dell'ente allo scopo di garantire l'erogazione dei servizi pubblici onde anche evitare di arrecare danni alla collettività per eventuali inadempienze, ed inoltre, per i servizi che non sono dotati di mezzi di proprietà dell'ente, nei casi in cui non sia possibile ricorrere al mezzo pubblico, da utilizzare sempre in via prioritaria, dispone che siano i dirigenti ad autorizzare il ricorso al mezzo proprio, i quali dovranno valutare caso per caso tenendo conto degli indirizzi espressi nel citato atto, ovvero il conseguimento di un rapporto ottimale di efficienza ed

economicità, tenuto conto del costo complessivo e del tempo necessario al raggiungimento della località di trasferta, essendo anch'esso a tutti gli effetti orario di lavoro;

VISTA la pronuncia n° 8/CONTR/11 della Corte dei Conti in sezioni riunite del 07/02/2011, da più parti sollecitata, che dispone quanto segue: "Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.

Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi."

RITENUTO di fare proprio il su esposto orientamento rimettendo alla valutazione dei dirigenti l'economicità dell'uso del mezzo proprio rispetto all'uso del mezzo di trasporto pubblico, anche in termini di tempo impiegato negli spostamenti dal dipendente e dunque sottratto all'attività lavorativa, disponendo che venga rimborsato, nei suddetti casi, il costo del trasporto pubblico corrispondente, qualora esistente;

CONSIDERATO opportuno, nel caso in cui il mezzo pubblico sia assente o non abbia orari compatibili con l'espletamento del servizio assegnato al dipendente, sotto la esclusiva responsabilità del dirigente che valuterà ogni caso, autorizzare il ricorso all'uso del mezzo proprio dietro il rimborso della spesa, quantificata come previsto dalla specifica normativa;

VISTO inoltre, il primo periodo del comma 12 dell'art. 6 del citato D.L. 78/2010, che dispone "*A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente*";

RICORDATO che la spesa sostenuta dall'ente a tale titolo nel 2009 ammonta a € 13.487, pertanto il limite da non superare è pari a € 6.743,50;

DATO ATTO che il presente costituisce atto di mero indirizzo e pertanto non necessita di pareri ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espressa in premessa:

1. Di prendere atto delle modifiche all'ordinamento introdotte dall'art. 6 del DL 78/2010 e delle conseguenze sulla disciplina dell'utilizzo dell'auto propria;
2. Di dare mandato ai dirigenti comunali di valutare caso per caso se autorizzare l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente, qualora più conveniente rispetto al mezzo pubblico, sia in termini monetari che di tempo di percorrenza, ma che dovrà comunque essere utilizzato in via prioritaria;
3. Di disporre che in tali casi venga rimborsato al dipendente il costo del trasporto pubblico corrispondente al tragitto effettuato, qualora esistente;
4. Di dare mandato ai dirigenti, sotto la loro esclusiva responsabilità, di autorizzare l'uso del mezzo proprio dietro il rimborso delle spese quantificato come previsto dalla specifica normativa, qualora i mezzi pubblici non siano presenti o abbiano orari incompatibili con l'espletamento del servizio;
5. Di dare atto che le scelte suddette dovranno comunque essere volte a realizzare dei risparmi di spesa, in attuazione della legge citata;
6. Di prendere atto che il primo periodo del comma 12 dell'art. 6 del citato D.L. 78/2010 dispone "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, (...) non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, (...), per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, e che pertanto il limite da non superare nel 2011 a tale titolo è pari a € 6.743,50;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. L.vo. 267/2000 stante la necessità di realizzare quanto suddetto nel più breve tempo possibile.

Letto e sottoscritto

IL SINDACO

f.to **ANDREA VIGNINI**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **PATRIZIA NUZZI**

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to **OMBRETTA LUCHERINI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI
